

## Futuro Pensione



Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo

**condizioni generali di contratto**

# Futuro Pensione

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

## Condizioni generali di contratto

### Premessa

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina del piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione denominato "Futuro Pensione", attuato mediante un contratto di assicurazione sulla vita ed avente caratteristiche rispondenti a quelle stabilite dall'art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito il Decreto) e successive modificazioni e integrazioni.

### Articolo 1

#### Prestazioni assicurate

Il contratto prevede, a fronte di un capitale costituito nel rispetto delle presenti condizioni generali, il pagamento all'aderente, sotto forma di rendita annua vitalizia rivalutabile annualmente, di una prestazione pensionistica complementare a quella obbligatoria. È facoltà dell'aderente chiedere il pagamento della prestazione in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto. Nel caso in cui l'aderente deceda prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto il capitale costituito in funzione dei contributi versati, al netto dei costi, rivalutato fino alla data del decesso. In caso di decesso dell'aderente durante l'erogazione della prestazione in forma di rendita vitalizia rivalutabile, il contratto si risolve e nulla è più dovuto da parte della Compagnia ad alcun titolo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 delle presenti condizioni.

### Articolo 2

#### Versamento dei contributi

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono erogate previo pagamento alla Compagnia di un contributo, da versarsi in via anticipata e in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione. L'entità di tale contributo non può essere inferiore a euro 1.200. I contributi successivi sono di importo libero e possono essere versati senza il rispetto di scadenze prestabilite.

#### *Spese e oneri derivanti dalla partecipazione a Futuro Pensione*

La partecipazione al PIP comporta i seguenti costi ed oneri a carico dell'aderente:

##### A) nella fase di accumulo:

- un caricamento del 4% applicato su ciascun versamento effettuato, compreso il primo all'atto dell'adesione;
- un costo pari al massimo al 20% (rendimento minimo trattenuto) del rendimento annuo conseguito dalla

gestione separata Sistema Pensione;

##### B) nella fase di erogazione della rendita:

- un costo per la rivalutazione della rendita pari al massimo al 20% (rendimento minimo trattenuto) del rendimento annuo conseguito dalla gestione separata "Sistema Pensione" o della gestione separata "Sistema Futuro", a seconda della scelta operata alla maturazione dei requisiti per la richiesta delle prestazioni pensionistiche (cfr. artt. 11 e 12 delle presenti condizioni generali di contratto);
- le spese per il servizio di erogazione della rendita pari a 1,25% della rendita stessa, già compreso nei coefficienti di trasformazione in rendita riportati nelle Tavole dei coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita vitalizia rivalutabile e in rendita certa 5/10 vitalizia rivalutabile, allegate alle presenti condizioni generali di contratto.

### Articolo 3

#### Conclusioni del contratto

Il contratto è concluso il giorno in cui l'aderente è informato dell'accettazione della richiesta di adesione da parte della Compagnia, a condizione che il primo contributo versato risulti esigibile per l'investimento e che l'aderente abbia firmato il modulo di adesione.

### Articolo 4

#### Revoca della proposta di adesione e recesso dal contratto

L'aderente può revocare la proposta di adesione fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta indirizzata alla Compagnia, contenente gli elementi identificativi di detta proposta. Le somme eventualmente anticipate alla Compagnia saranno restituite entro trenta giorni dalla ricezione, da parte della Compagnia, della comunicazione scritta di revoca. Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto, l'aderente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta indirizzata alla Compagnia, contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare l'aderente e la Compagnia da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 della data di ricezione, da parte della Compagnia, della comunicazione scritta di recesso. La Compagnia rimborserà l'importo del contributo versato, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

### Articolo 5

#### Decorrenza del contratto

Le prestazioni di cui all'articolo 1 delle condizioni generali di contratto entrano in vigore alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza. Il contratto si scioglie nel caso di esercizio del diritto di recesso e nei casi previsti dal Decreto, di seguito indicati:

- decesso dell'aderente;
- trasferimento della posizione maturata ad altre forme pensionistiche complementari;
- liquidazione del valore di riscatto totale nei casi previsti dal Decreto e indicati all'articolo 16 delle condizioni generali di contratto;
- liquidazione della prestazione per maturazione dei

requisiti di accesso alla medesima stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza.

## **Articolo 6**

### **Dichiarazioni dell'aderente**

Le dichiarazioni dell'aderente devono essere esatte e complete. L'inesattezza delle dichiarazioni dell'aderente comporta l'applicazione, da parte della Compagnia, degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

## **Articolo 7**

### **Condizioni di accesso alla prestazione pensionistica**

L'aderente può chiedere il pagamento della prestazione, a condizione che abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica previsti dal Decreto e riportati nella Nota informativa. Fatto salvo il rispetto delle condizioni minime necessarie per l'accesso alla prestazione, l'aderente può formulare alla Compagnia la richiesta di prolungare la durata del contratto anche oltre il raggiungimento del limite dell'età pensionabile previsto nel Decreto. L'aderente potrà autonomamente determinare, in fase successiva, il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche. Durante tale periodo, è riconosciuta la facoltà di effettuare ulteriori versamenti.

## **Articolo 8**

### **Modalità di pagamento della prestazione pensionistica**

La prestazione pensionistica è erogata sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile posticipata.

Al momento della domanda di accesso alla prestazione pensionistica, l'aderente può chiedere, in via alternativa, che la rendita vitalizia sia erogata con una delle seguenti modalità:

a) rendita vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, successivamente finché l'aderente sia in vita;

b) rendita vitalizia rivalutabile, pagabile all'aderente finché in vita e successivamente, per intero

o in parte, ad altra persona designata (c.d. reversionario), purché in vita alla data di decesso dell'aderente (c.d. reversibilità della rendita). Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dall'aderente all'atto della relativa richiesta. A seguito della richiesta, la Compagnia ridetermina e comunica il nuovo ammontare della rendita vitalizia reversibile rivalutabile, calcolata in funzione della percentuale di reversibilità prescelta, del sesso, della data di nascita, dell'età dell'aderente e del reversionario. L'aderente, al momento della domanda di accesso alla prestazione pensionistica, può altresì richiedere che parte della prestazione sia corrisposta anche in forma di capitale, ma nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal Decreto e riportati nella Nota informativa.

## **Articolo 9**

### **Criteri di rivalutazione del capitale in fase di costituzione**

Il capitale, in base al quale è calcolato l'importo della rendita vitalizia rivalutabile, si costituisce mediante i contributi versati al netto dei caricamenti descritti nella Nota informativa. Il capitale si incrementa ogni anno, secondo le modalità di

seguito riportate, grazie alla rivalutazione derivante dalla gestione separata degli investimenti, alla quale il presente contratto è collegato. Tale gestione, denominata Sistema Pensione, è separata dalle altre attività della Compagnia ed è disciplinata da apposito Regolamento, che fa parte integrante delle condizioni generali di contratto. Sistema Pensione è una gestione con garanzia di risultato. La garanzia prevede che la posizione individuale si rivaluti annualmente e, in ogni caso, che non diminuisca rispetto alla posizione maturata nell'anno precedente, grazie al tasso tecnico pari allo 0% (cfr. definizione contenuta nel Glossario). Pertanto la rivalutazione riconosciuta annualmente è consolidata e definitivamente acquisita e la posizione ogni anno maturata è almeno pari alla posizione riconosciuta nell'anno precedente.

### **A) Misura della rivalutazione**

La Compagnia determina, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto, ottenuta moltiplicando il rendimento annuo della gestione separata Sistema Pensione per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota non può essere inferiore all'80%.

### **B) Rivalutazione annua del capitale**

Al 31 dicembre di ciascun anno il capitale rivalutato si ottiene sommando:

- al capitale in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente, aumentato di un importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura di rivalutazione di cui al punto A);
- i contributi versati nell'anno di calcolo, al netto dei caricamenti, ciascuno rivalutato in base alla misura di rivalutazione di cui al punto A), secondo il metodo pro-rata temporis dalla data di decorrenza del versamento fino al 31 dicembre dell'anno di calcolo.

In caso di somme percepite nel corso dell'anno per esercizio di prerogative individuali, la Compagnia riconosce il rendimento relativo all'anno in corso, per il rateo di competenza, con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.

## **Articolo 10**

### **Criteri di determinazione della prestazione in forma di rendita**

Il capitale maturato al momento dell'accesso alla prestazione, diminuito della eventuale parte di prestazione da erogare sotto forma di capitale nei limiti previsti dal Decreto, è impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia rivalutabile. L'importo della rendita vitalizia rivalutabile si ottiene moltiplicando il premio unico per il coefficiente di conversione in rendita riportato nella "Tavola 1 dei coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita vitalizia rivalutabile" collegata alla gestione separata Sistema Pensione, che fa parte integrante delle condizioni generali di contratto, e dividendo il risultato così ottenuto per mille. Tale coefficiente può essere rideterminato in conseguenza della variazione delle basi demografiche, dovuta alla variazione della probabilità di sopravvivenza emersa dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione, condotte dall'ISTAT

o da altro organismo pubblico, e dai portafogli di polizze. Nel caso di variazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita, la Compagnia si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta all'aderente. La modifica ha effetto dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla data di invio della comunicazione. Ai fini della determinazione dell'importo della rendita vitalizia rivalutabile, si applica il coefficiente in vigore alla data della richiesta di accesso alla prestazione. La Compagnia ha la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico, nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036G/1998. La modifica del tasso tecnico avrà effetto sui contributi versati successivamente all'entrata in vigore della modifica stessa.

Qualora le modifiche proposte dalla Compagnia comportino: (i) un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del contratto; (ii) un sostanziale cambiamento delle caratteristiche del PIP (per esempio: variazione significativa della politica di investimento), l'aderente ha la facoltà di trasferire la propria posizione assicurativa ad altra forma pensionistica complementare. La Compagnia comunica ad ogni aderente le modifiche sopra indicate almeno 120 giorni prima della data di efficacia. L'aderente ha 90 giorni di tempo da detta comunicazione per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento.

## **Articolo 11**

### **Criteri di rivalutazione della rendita in erogazione**

In fase di erogazione della rendita vitalizia, la Compagnia riconosce una rivalutazione annua della prestazione assicurata derivante dalla gestione degli investimenti denominata Sistema Pensione, separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento, che fa parte integrante delle condizioni generali di contratto.

#### **A) Misura della rivalutazione**

La Compagnia determina, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto per l'anno precedente. Tale misura si ottiene moltiplicando il rendimento annuo della gestione separata Sistema Pensione, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota non può essere inferiore all'80%.

#### **B) Modalità di calcolo della rivalutazione**

La rivalutazione annua della rendita viene calcolata:

- per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 28 febbraio di ogni anno, in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Pensione realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo;
- per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° marzo e il 31 dicembre di ogni anno, in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Pensione realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

La rendita rivalutata sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un

importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione di cui al punto A). La rivalutazione della rendita assicurata è acquisita in via definitiva e sarà comunicata ogni anno.

## **Articolo 12**

### **Opzione di rendita**

L'aderente può chiedere, contestualmente alla richiesta di liquidazione della prestazione, che l'importo della rendita vitalizia rivalutabile sia calcolato sulla base dei coefficienti di conversione in rendita riportati nella "Tavola 2 dei Coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita vitalizia rivalutabile" collegata alla gestione separata Sistema Futuro, che fa parte integrante delle condizioni generali di contratto. Tali coefficienti potranno essere modificati, con gli stessi criteri adottati dalle basi demografiche dovuta alla variazione per la revisione dei coefficienti di conversione in rendita di cui all'art. 9, in conseguenza della variazione della probabilità di sopravvivenza emersa dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione, condotte dall'Istat o da altro organismo pubblico, e dai portafogli di polizze. Tali coefficienti potranno altresì essere rideterminati in conseguenza della variazione della misura del tasso tecnico, apportata nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036G/1998. Ai fini della determinazione dell'importo della rendita vitalizia rivalutabile si applicano i coefficienti di conversione in vigore alla data di richiesta di accesso alla prestazione. Nel caso di variazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita riportati nella Tavola 2, la Compagnia si impegna a darne comunicazione scritta. La Compagnia, nel corso della durata del contratto, si riserva di istituire nuove gestioni degli investimenti separate dalle altre attività della Compagnia stessa. In tal caso, previa comunicazione scritta, verrà data facoltà all'aderente di scegliere, all'atto della richiesta di liquidazione della prestazione, che il capitale maturato sia investito in una delle gestioni degli investimenti attive a quella data.

## **Articolo 13**

### **Rivalutazione della rendita di opzione**

In fase di erogazione della rendita vitalizia, la Compagnia riconosce una rivalutazione annua della prestazione assicurata derivante dalla gestione degli investimenti Sistema Futuro.

#### **A) Misura della rivalutazione**

La Compagnia dichiara, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la misura di rivalutazione annua da attribuire al contratto, ottenuto moltiplicando il rendimento annuo della gestione separata Sistema Futuro per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata; tale aliquota non deve risultare inferiore all'80%. La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento attribuito del tasso tecnico (attualmente pari al 2% annuo), già conteggiato nel calcolo del premio, e scontando tale risultato, per il periodo di un anno, al tasso tecnico.

## **B) Rivalutazione annua dell'opzione di rendita**

La rivalutazione annua della rendita viene calcolata:

- per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo;
- per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

La rendita rivalutata sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione. La rivalutazione della rendita assicurata è acquisita in via definitiva e sarà comunicata ogni anno.

## **Articolo 14**

### **Trasferimento ad altre forme pensionistiche complementari**

Trascorsi almeno due anni dalla conclusione del contratto, l'aderente può chiedere il trasferimento della posizione previdenziale individuale ad altra forma pensionistica complementare, tra quelle previste dal Decreto. Il citato limite temporale non sussiste nel caso in cui l'aderente chieda di trasferire la posizione previdenziale maturata presso altra forma previdenziale alla quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa. In caso di modifiche contrattuali peggiorative delle condizioni economiche del contratto, l'aderente può chiedere di trasferire la posizione previdenziale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima del periodo minimo di partecipazione di due anni. Per il trasferimento della posizione previdenziale individuale, l'aderente deve inviare richiesta scritta alla Compagnia che, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di ricezione della richiesta, si impegna a trasferire la posizione previdenziale individuale maturata alla forma di previdenza complementare di destinazione. Il valore del capitale da trasferire è pari al capitale costituito in funzione dei contributi versati, rivalutato fino alla data di ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta di trasferimento.

## **Articolo 15**

### **Trasferimento da altre forme pensionistiche complementari**

È consentito il trasferimento alla forma pensionistica individuale disciplinata dal presente contratto della posizione maturata presso altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto. In tal caso, si applicano tutte le condizioni del presente contratto. Si precisa che in caso di adesioni derivanti da trasferimento della posizione individuale da altra forma pensionistica complementare non sono previste spese direttamente a carico dell'aderente.

## **Articolo 16**

### **Riscatto della posizione previdenziale**

L'aderente, in qualsiasi momento, può:

- a) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- b) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. In tal caso l'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Nel caso previsto al punto b) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. Il valore di riscatto totale è pari al capitale costituito in funzione dei contributi versati, rivalutato fino alla data di ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta di riscatto, completa della documentazione indicata nell'allegato A alle condizioni generali di contratto. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Il riscatto totale della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al PIP.

## **Articolo 17**

### **Anticipazioni**

L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e con i seguenti limiti:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria,

straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori esigenze. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento allegato. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

#### **Articolo 18**

##### **Pagamenti della Compagnia**

Le richieste di pagamento delle somme dovute in forza del contratto hanno effetto nei confronti della Compagnia quando quest'ultima ne abbia conoscenza. Si considerano

conosciute le richieste pervenute presso la sede della Compagnia. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00. Per tutti i pagamenti, devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti indicati negli allegati necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Compagnia, per particolari esigenze istruttorie, si riserva la facoltà di richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Entro trenta giorni dalla ricezione, da parte della Compagnia, della documentazione completa e a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione, la Compagnia esegue il pagamento delle prestazioni previste in forma di capitale. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza della relativa rata. In caso di trasferimento ad altre forme pensionistiche complementari e di riscatto la Compagnia esegue il pagamento della prestazione entro il termine massimo di sei mesi dalla data di ricezione della richiesta. Trascorsi tali termini e a partire dai termini stessi, la Compagnia si impegna a corrispondere agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore.

#### **Articolo 19**

##### **Foro Competente**

Ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del contratto è convenzionalmente devoluta alla competenza esclusiva del Foro del luogo di residenza o domicilio del Consumatore, secondo quanto disposto dall'art. 1469 bis del Codice Civile.

*Milano, aprile 2010*

*Camillo Candia*  
*(Amministratore Delegato)*



# Futuro Pensione

## Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Tavola 1 dei coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita vitalizia rivalutabile, collegata alla gestione separata Sistema Pensione.

Tavola demografica: IPS55 M/F

Tasso tecnico: 0%

Valori per € 1.000 di capitale maturato

### Sesso maschile

Rateazione della rendita					
Età corretta	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età corretta
50	27,9004545	27,7047987	27,6079886	27,5438312	50
51	28,6736049	28,4669954	28,3647951	28,2970763	51
52	29,4887303	29,2702431	29,1622134	29,0906298	52
53	30,3485255	30,1171709	30,0028113	29,9270468	53
54	31,2563392	31,0109828	30,8897483	30,8094442	54
55	32,2158514	31,9552728	31,8265580	31,7413159	55
56	33,2315782	32,9543691	32,8174970	32,7268824	56
57	34,3082009	34,0128188	33,8670326	33,7705380	57
58	35,4521424	35,1368369	34,9812780	34,8783270	58
59	36,6687605	36,3315457	36,1652535	36,0552265	59
60	37,9648992	37,6035272	37,4254158	37,3076140	60
61	39,3449073	38,9569207	38,7657903	38,6393986	61
62	40,8135279	40,3962060	40,1907130	40,0548912	62
63	42,3782864	41,9285278	41,7072095	41,5609460	63
64	44,0486720	43,5629624	43,3241024	43,1662999	64
65	45,8350598	45,3093701	45,0510316	44,8804228	65
66	47,7460521	47,1758863	46,8958907	46,7110515	66
67	49,7941262	49,1743141	48,8701705	48,6694976	67
68	51,9930225	51,3176315	50,9864865	50,7680701	68
69	54,3572204	53,6194467	53,2580336	53,0197674	69
70	56,9026305	56,0946564	55,6992286	55,4386724	70
71	59,6437716	58,7567196	58,3229810	58,0373958	71
72	62,6065485	61,6298634	61,1528785	60,8389447	72
73	65,8232081	64,7444472	64,2182393	63,8721331	73
74	69,3300979	68,1344183	67,5518663	67,1690464	74
75	73,1635403	71,8331976	71,1860305	70,7609920	75

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1925	+3
Dal 1926 al 1938	+2
Dal 1939 al 1947	+1

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Dal 1948 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Oltre il 1970	-2

## Sesso femminile

Rateazione della rendita					
Età corretta	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età corretta
50	25,1070250	24,9484689	24,8699426	24,8178679	50
51	25,7341503	25,5676007	25,4851350	25,4304485	51
52	26,3924247	26,2172746	26,1305719	26,0730834	52
53	27,0837345	26,8993279	26,8080631	26,7475584	53
54	27,8104628	27,6160551	27,5198707	27,4561141	54
55	28,5755108	28,3703074	28,2687990	28,2015372	55
56	29,3827622	29,1658452	29,0585748	28,9875070	56
57	30,2352849	30,0056381	29,8921223	29,8169152	57
58	31,1377969	30,8943004	30,7739652	30,6942706	58
59	32,0946304	31,8360013	31,7082436	31,6236332	59
60	33,1103023	32,8351044	32,6992192	32,6092557	60
61	34,1895070	33,8961564	33,7513665	33,6555176	61
62	35,3360137	35,0227613	34,8681965	34,7659211	62
63	36,5543971	36,2192729	36,0540046	35,9446524	63
64	37,8522053	37,4929794	37,3159113	37,1987829	64
65	39,2380905	38,8522124	38,6621056	38,5363880	65
66	40,7126505	40,2973623	40,0928872	39,9577247	66
67	42,2950477	41,8470449	41,6265664	41,4808842	67
68	43,9940239	43,5094931	43,2712175	43,1138179	68
69	45,8209884	45,2956196	45,0374374	44,8669314	69
70	47,7880352	47,2168946	46,9364134	46,7512553	70
71	49,9079946	49,2853865	48,9798477	48,7782749	71
72	52,2002674	51,5195166	51,1857695	50,9656721	72
73	54,6953796	53,9484900	53,5826139	53,3414697	73
74	57,4246316	56,6018726	56,1992872	55,9340426	74
75	60,4088714	59,4990891	59,0543974	58,7615878	75

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1927	+3
Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1941 al 1949	+1

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Dal 1950 al 1962	0
Dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1973	-2

# Futuro Pensione

## Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Tavola 1 dei coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita certa per i primi 5 anni, vitalizia rivalutabile, collegata alla gestione separata Sistema Pensione.

Tavola demografica: IPS55 M/F

Tasso tecnico: 0%

Valori per € 1.000 di capitale maturato

### Sesso maschile

Rateazione della rendita					
Età corretta	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età corretta
50	27,5693767	27,3797798	27,2859559	27,2237630	50
51	28,3220482	28,1221491	28,0232540	27,9577094	51
52	29,1144493	28,9034320	28,7990663	28,7299069	52
53	29,9493355	29,7262988	29,6160215	29,5429568	53
54	30,8296087	30,5935596	30,4768853	30,3995956	54
55	31,7586645	31,5085110	31,3849063	31,3030405	55
56	32,7405256	32,4750730	32,3439544	32,2571286	56
57	33,7794821	33,4974329	33,3581673	33,2659651	57
58	34,8804950	34,5804136	34,4323009	34,3342619	58
59	36,0485625	35,7288567	35,5711209	35,4667352	59
60	37,2885047	36,9474201	36,7792072	36,6679136	60
61	38,6045328	38,2401334	38,0605014	37,9416813	61
62	40,0001437	39,6103035	39,4182191	39,2911944	62
63	41,4818756	41,0642280	40,8585421	40,7225591	63
64	43,0574175	42,6093293	42,3887644	42,2429854	64
65	44,7342186	44,2527791	44,0159246	43,8594251	65
66	46,5212950	46,0032809	45,7485759	45,5803338	66
67	48,4281408	47,8699309	47,5956240	47,4144926	67
68	50,4662906	49,8637654	49,5678661	49,3725432	68
69	52,6480776	51,9965567	51,6768060	51,4658147	69
70	54,9861922	54,2804041	53,9342613	53,7059415	70
71	57,4943059	56,7284542	56,3531288	56,1056589	71
72	60,1903666	59,3582599	58,9507750	58,6822124	72
73	63,0950492	62,1901813	61,7474109	61,4557167	73
74	66,2277670	65,2435265	64,7622957	64,4453998	74
75	69,6048759	68,5344227	68,0114487	67,6672111	75

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1925	+3
Dal 1926 al 1938	+2
Dal 1939 al 1947	+1

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Dal 1948 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Oltre il 1970	-2

## Sesso femminile

Rateazione della rendita					
Età corretta	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età corretta
50	25,0423270	24,8855306	24,8078663	24,7563589	50
51	25,6654077	25,5008058	25,4192940	25,3652417	51
52	26,3190647	26,1460741	26,0604288	26,0036430	52
53	27,0053879	26,8233661	26,7332722	26,6735451	53
54	27,7267605	27,5349996	27,4401104	27,3772135	54
55	28,4861326	28,2838516	28,1837845	28,1174656	55
56	29,2867817	29,0731126	28,9674429	28,8974222	56
57	30,1323222	29,9063139	29,7945764	29,7205474	57
58	31,0267331	30,7873379	30,6690203	30,5906458	58
59	31,9740852	31,7201339	31,5946650	31,5115690	59
60	32,9786538	32,7088374	32,5755781	32,4873402	60
61	34,0455169	33,7584232	33,6166845	33,5228513	61
62	35,1785877	34,8725914	34,7215809	34,6216317	62
63	36,3827009	36,0560078	35,8948516	35,7882120	63
64	37,6649936	37,3155909	37,1433092	37,0293359	64
65	39,0337013	38,6593305	38,4748252	38,3527970	65
66	40,4914961	40,0896766	39,8917426	39,7608690	66
67	42,0534611	41,6213528	41,4086117	41,2679884	67
68	43,7279871	43,2623160	43,0331800	42,8817664	68
69	45,5263216	45,0233341	44,7759852	44,6125904	69
70	47,4603028	46,9158048	46,6482143	46,4715100	70
71	49,5425363	48,9517671	48,6616347	48,4701162	71
72	51,7884632	51,1461216	50,8308892	50,6228842	72
73	54,2219497	53,5220779	53,1788738	52,9525059	73
74	56,8647852	56,1008562	55,7265373	55,4797542	74
75	59,7318086	58,8967437	58,4879063	58,2184868	75

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1927	+3
Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1941 al 1949	+1

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Dal 1950 al 1962	0
Dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1973	-2

# Futuro Pensione

## Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Tavola 1 dei coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita certa per i primi 10 anni, vitalizia rivalutabile, collegata alla gestione separata Sistema Pensione.

Tavola demografica: IPS55 M/F

Tasso tecnico: 0%

Valori per € 1.000 di capitale maturato

### Sesso maschile

Rateazione della rendita					
Età corretta	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età corretta
50	27,5131317	27,3266304	27,2343247	27,1731332	50
51	28,2568243	28,0605456	27,9634252	27,8990509	51
52	29,0384697	28,8317272	28,7294560	28,6616773	52
53	29,8603777	29,6424318	29,5346476	29,4632258	53
54	30,7249403	30,4949908	30,3813020	30,3059792	54
55	31,6348936	31,3920812	31,2720675	31,1925668	55
56	32,5934553	32,3368508	32,2100578	32,1260801	56
57	33,6040350	33,3326391	33,1985785	33,1098022	57
58	34,6704927	34,3832257	34,2413700	34,1474481	58
59	35,7965742	35,4922793	35,3420636	35,2426243	59
60	36,9857158	36,6631686	36,5039955	36,3986457	60
61	38,2406711	37,8985858	37,7298280	37,6181553	61
62	39,5635833	39,2005831	39,0215695	38,9031326	62
63	40,9588475	40,5734303	40,3834290	40,2577470	63
64	42,4315867	42,0221240	41,8203419	41,6868936	64
65	43,9865311	43,5512953	43,3368914	43,1951244	65
66	45,6289369	45,1661951	44,9383261	44,7876865	66
67	47,3630547	46,8712205	46,6291142	46,4690947	67
68	49,1926320	48,6703724	48,4133791	48,2435527	68
69	51,1193950	50,5657870	50,2934553	50,1135246	69
70	53,1430388	52,5575170	52,2695680	52,0793485	70
71	55,2623513	54,6446070	54,3408851	54,1402726	71
72	57,4775053	56,8275207	56,5080102	56,2969918	72
73	59,7892348	59,1072644	58,7720802	58,5507280	73
74	62,1961873	61,4829629	61,1324499	60,9009864	74
75	64,6900543	63,9478191	63,5830522	63,3421774	75

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1925	+3
Dal 1926 al 1938	+2
Dal 1939 al 1947	+1

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Dal 1948 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Oltre il 1970	-2

## Sesso femminile

Rateazione della rendita					
Età corretta	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età corretta
50	25,0083898	24,8532826	24,7764482	24,7254887	50
51	25,6275191	25,4648057	25,3842214	25,3307812	51
52	26,2767086	26,1058456	26,0212447	25,9651480	52
53	26,9579120	26,7783141	26,6894095	26,6304670	53
54	27,6733466	27,4843711	27,3908479	27,3288519	54
55	28,4257333	28,2266708	28,1281813	28,0629027	55
56	29,2179123	29,0080220	28,9042036	28,8354032	56
57	30,0531774	29,8316057	29,7220405	29,6494431	57
58	30,9350882	30,7009123	30,5851489	30,5084571	58
59	31,8672304	31,6194432	31,4969890	31,4158784	59
60	32,8532698	32,5907776	32,4610982	32,3752171	60
61	33,8975600	33,6191809	33,4816989	33,3906673	61
62	35,0032921	34,7077439	34,5618335	34,4652395	62
63	36,1745858	35,8604183	35,7053721	35,6027506	63
64	37,4173978	37,0829960	36,9180266	36,8088600	64
65	38,7382589	38,3819014	38,2061700	38,0899070	65
66	40,1394440	39,7592716	39,5718732	39,4479193	66
67	41,6320320	41,2260940	41,0260792	40,8938107	67
68	43,2211459	42,7874374	42,5738309	42,4326075	68
69	44,9127330	44,4492899	44,2211366	44,0703311	69
70	46,7119323	46,2168663	45,9732476	45,8122571	70
71	48,6228560	48,0943869	47,8344368	47,6626924	71
72	50,6504614	50,0868426	49,8097110	49,6266540	72
73	52,8031521	52,2028702	51,9078185	51,7129633	73
74	55,0857270	54,4475693	54,1340032	53,9269579	74
75	57,4937875	56,8176625	56,4855285	56,2662547	75

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1927	+3
Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1941 al 1949	+1

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Dal 1950 al 1962	0
Dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1973	-2

# Futuro Pensione

## Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Tavola 2 dei coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita vitalizia rivalutabile, collegata alla gestione separata Sistema Futuro.

Tavola demografica: IPS55 M/F

Tasso tecnico: 2%

Valori per € 1.000 di capitale maturato

### Sesso maschile

Rateazione della rendita					
Età corretta	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età corretta
50	40,0635889	39,6613712	39,4632836	39,3323104	50
51	40,8500737	40,4320079	40,2261676	40,0900905	51
52	41,6813246	41,2461450	41,0319536	40,8903798	52
53	42,5599830	42,1063801	41,8831677	41,7356871	53
54	43,4895492	43,0160071	42,7830914	42,6292166	54
55	44,4738763	43,9787969	43,7353487	43,5745606	55
56	45,5178359	44,9993768	44,7445311	44,5762515	56
57	46,6263939	46,0825246	45,8153203	45,6388851	57
58	47,8067689	47,2351607	46,9544631	46,7691628	58
59	49,0644393	48,4625733	48,1671206	47,9721685	59
60	50,4068336	49,7717963	49,4602159	49,2546782	60
61	51,8378057	51,1664152	50,8372126	50,6200962	61
62	53,3615936	52,6504223	52,3019117	52,0721324	62
63	54,9859016	54,2311113	53,8614049	53,6177505	63
64	56,7208218	55,9179661	55,5250168	55,2661146	64
65	58,5772294	57,7213904	57,3027810	57,0270434	65
66	60,5635927	59,6491793	59,2022497	58,9079757	66
67	62,6929375	61,7136143	61,2352997	60,9205584	67
68	64,9795379	63,9280732	63,4149590	63,0774743	68
69	67,4382956	66,3064458	65,7546497	65,3918311	69
70	70,0855324	68,8638362	68,2688454	67,8778795	70
71	72,9353640	71,6132825	70,9700038	70,5475833	71
72	76,0155102	74,5804477	73,8830726	73,4253745	72
73	79,3609224	77,7980658	77,0395251	76,5420154	73
74	83,0107673	81,3024655	80,4743480	79,9316425	74
75	87,0034279	85,1286251	84,2212357	83,6270035	75

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1925	+3
Dal 1926 al 1938	+2
Dal 1939 al 1947	+1

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Dal 1948 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Oltre il 1970	-2

## Sesso femminile

Rateazione della rendita					
Età corretta	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età corretta
50	37,1475579	36,8015209	36,6309088	36,5180346	50
51	37,7722958	37,4145638	37,2382338	37,1215918	51
52	38,4297600	38,0595274	37,8770805	37,7564085	52
53	39,1217787	38,7381587	38,5491637	38,4241931	53
54	39,8508145	39,4528365	39,2568213	39,1272127	54
55	40,6199910	40,2065976	40,0030242	39,8684660	55
56	41,4337228	41,0036883	40,7920012	40,6520756	56
57	42,2951372	41,8471324	41,6266530	41,4809702	57
58	43,2095725	42,7420751	42,5121085	42,3601554	58
59	44,1816325	43,6929834	43,4526993	43,2939604	59
60	45,2160309	44,7043656	44,4528609	44,2867639	60
61	46,3176110	45,7808589	45,5171315	45,3429811	61
62	47,4897624	46,9256651	46,6486230	46,4657457	62
63	48,7368149	48,1429113	47,8513317	47,6589223	63
64	50,0669144	49,4403598	49,1329025	48,9300706	64
65	51,4894084	50,8269804	50,5021173	50,2878224	65
66	53,0027938	52,3011185	51,9572018	51,7304080	66
67	54,6297333	53,8845943	53,5196101	53,2790313	67
68	56,3787797	55,5855100	55,1972030	54,9413117	68
69	58,2616472	57,4149383	57,0007461	56,7279007	69
70	60,2906492	59,3843976	58,9414122	58,6497192	70
71	62,4785230	61,5058351	61,0307235	60,7180763	71
72	64,8459228	63,7987430	63,2877345	62,9515594	72
73	67,4268823	66,2953684	65,7437558	65,3810999	73
74	70,2554065	69,0278804	68,4300638	68,0372082	74
75	73,3521800	72,0150310	71,3645982	70,9374311	75

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1927	+3
Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1941 al 1949	+1

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Dal 1950 al 1962	0
Dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1973	-2

# Futuro Pensione

## Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Tavola 2 dei coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita certa per i primi 5 anni, vitalizia rivalutabile, collegata alla gestione separata Sistema Futuro.

Tavola demografica: IPS55 M/F

Tasso tecnico: 2%

Valori per € 1.000 di capitale maturato

### Sesso maschile

Rateazione della rendita					
Età corretta	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età corretta
50	39,7202953	39,3278322	39,1344495	39,0065642	50
51	40,4832233	40,0758964	39,8752444	39,7425716	51
52	41,2882813	40,8650094	40,6565625	40,5187573	52
53	42,1380065	41,6975978	41,4807769	41,3374593	53
54	43,0355641	42,5767198	42,3508943	42,2016506	54
55	43,9844922	43,5057832	43,2702598	43,1146355	55
56	44,9889681	44,4888550	44,2428871	44,0803928	56
57	46,0531196	45,5299464	45,2727316	45,1028413	57
58	47,1826442	46,6345896	46,3652457	46,1873816	58
59	48,3819150	47,8069791	47,5245382	47,3380666	59
60	49,6566175	49,0525961	48,7559924	48,5602155	60
61	51,0098268	50,3743235	50,0623992	49,8565597	61
62	52,4450458	51,7754472	51,4469409	51,2302142	62
63	53,9683885	53,2618133	52,9153360	52,6868143	63
64	55,5876032	54,8408566	54,4748691	54,2335471	64
65	57,3107965	56,5203739	56,1331896	55,8779662	65
66	59,1464972	58,3085467	57,8983135	57,6279804	66
67	61,1044622	60,2146650	59,7793085	59,4925127	67
68	63,1959807	62,2494511	61,7866271	61,4818409	68
69	65,4341854	64,4253655	63,9324105	63,6078994	69
70	67,8314639	66,7541368	66,2280755	65,8819028	70
71	70,4017692	69,2491610	68,6867554	68,3168150	71
72	73,1636658	71,9286022	71,3264259	70,9304904	72
73	76,1369922	74,8120485	74,1665577	73,7423238	73
74	79,3409458	77,9187144	77,2263734	76,7715433	74
75	82,7896784	81,2625772	80,5197682	80,0319908	75

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1925	+3
Dal 1926 al 1938	+2
Dal 1939 al 1947	+1

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Dal 1948 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Oltre il 1970	-2

## Sesso femminile

Rateazione della rendita					
Età corretta	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età corretta
50	37,0622890	36,7198439	36,5509441	36,4391902	50
51	37,6811820	37,3273884	37,1529306	37,0375135	51
52	38,3321870	37,9662667	37,7858718	37,6665423	52
53	39,0172303	38,6383253	38,4515755	38,3280593	53
54	39,7387934	39,3459636	39,1524016	39,0243981	54
55	40,4999554	40,0921691	39,8912930	39,7584729	55
56	41,3048134	40,8809247	40,6721774	40,5341749	56
57	42,1564078	41,7151805	41,4979615	41,3543826	57
58	43,0594954	42,5995710	42,3732206	42,2236324	58
59	44,0183119	43,5381755	43,3019585	43,1458790	59
60	45,0372510	44,5352210	44,2883219	44,1252164	60
61	46,1213137	45,5956042	45,3371575	45,1664590	61
62	47,2741823	46,7227357	46,4517451	46,2728010	62
63	48,5007954	47,9213496	47,6367210	47,4488149	63
64	49,8090632	49,1991059	48,8996247	48,7019620	64
65	51,2070505	50,5637724	50,2480817	50,0397748	65
66	52,6966658	52,0170295	51,6836643	51,4637556	66
67	54,2943241	53,5748443	53,2221243	52,9895159	67
68	56,0092895	55,2459465	54,8719359	54,6253635	68
69	57,8519581	57,0401815	56,6426821	56,3807113	69
70	59,8353642	58,9700715	58,5466414	58,2676797	70
71	61,9716155	61,0470929	60,5949909	60,2972517	71
72	64,2770532	63,2869727	62,8031665	62,4846749	72
73	66,7766398	65,7139495	65,1950625	64,8536204	73
74	69,4918249	68,3488931	67,7912749	67,4245071	74
75	72,4369904	71,2056049	70,6053322	70,2106877	75

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1927	+3
Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1941 al 1949	+1

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Dal 1950 al 1962	0
Dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1973	-2

# Futuro Pensione

## Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Tavola 2 dei coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita certa per i primi 10 anni, vitalizia rivalutabile, collegata alla gestione separata Sistema Futuro.

Tavola demografica: IPS55 M/F

Tasso tecnico: 2%

Valori per € 1.000 di capitale maturato

### Sesso maschile

Rateazione della rendita					
Età corretta	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età corretta
50	39,6213164	39,2346378	39,0440293	38,9179510	50
51	40,3702788	39,9695911	39,7721262	39,6415306	51
52	41,1587902	40,7432049	40,5384511	40,4030541	52
53	41,9888244	41,5573972	41,3448949	41,2043947	53
54	42,8628210	42,4145368	42,1937925	42,0478649	54
55	43,7834300	43,3172009	43,0876856	42,9359834	55
56	44,7537907	44,2684518	44,0295995	43,8717513	56
57	45,7770061	45,2713121	45,0225178	44,8581266	57
58	46,8572701	46,3298836	46,0704979	45,8991377	58
59	47,9976621	47,4471573	47,1764881	46,9977050	59
60	49,2019958	48,6268767	48,3441982	48,1575163	60
61	50,4719823	49,8706943	49,5752526	49,3801777	61
62	51,8096356	51,1805170	50,8715070	50,6675115	62
63	53,2188267	52,5600749	52,2366235	52,0231354	63
64	54,7045254	54,0141756	53,6753316	53,4517280	64
65	56,2717607	55,5477355	55,1924936	54,9581163	65
66	57,9251684	57,1654022	56,7927628	56,5469573	66
67	59,6686684	58,8712806	58,4803332	58,2225028	67
68	61,5049991	60,6684340	60,2584234	59,9880730	68
69	63,4351169	62,5583250	62,1287385	61,8455307	69
70	65,4572206	64,5395478	64,0900620	63,7937821	70
71	67,5691695	66,6102072	66,1406153	65,8311249	71
72	69,7705153	68,7701286	68,2803541	67,9575989	72
73	72,0610818	71,0193317	70,5093909	70,1733766	73
74	74,4394775	73,3568860	72,8270148	72,4778900	74
75	76,8964606	75,7751474	75,2263468	74,8647581	75

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1925	+3
Dal 1926 al 1938	+2
Dal 1939 al 1947	+1

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Dal 1948 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Oltre il 1970	-2

## Sesso femminile

Rateazione della rendita					
Età corretta	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età corretta
50	36,9992550	36,6601942	36,4929086	36,3822029	50
51	37,6119477	37,2618692	37,0891850	36,9749202	51
52	38,2560042	37,8941890	37,7157557	37,5977014	52
53	38,9331933	38,5588747	38,3743188	38,2522293	53
54	39,6457702	39,2581061	39,0670174	38,9406234	54
55	40,3964924	39,9945612	39,7964910	39,6654977	55
56	41,1886837	40,7715354	40,5660213	40,4301250	56
57	42,0251339	41,5916709	41,3781791	41,2370292	57
58	42,9099519	42,4589863	42,2369391	42,0901565	58
59	43,8467197	43,3769749	43,1457520	42,9929295	59
60	44,8390791	44,3491708	44,1080998	43,9487963	60
61	45,8912034	45,3796546	45,1280186	44,9617638	61
62	47,0059816	46,4711986	46,2082243	46,0345112	62
63	48,1875277	47,6277075	47,3525208	47,1707765	63
64	49,4422456	48,8553872	48,5670188	48,3766082	64
65	50,7763202	50,1603032	49,8577262	49,6579766	65
66	52,1915563	51,5441205	51,2262414	51,0164370	66
67	53,6994020	53,0181744	52,6838451	52,4632342	67
68	55,3050764	54,5876488	54,2357044	54,0035245	68
69	57,0131056	56,2571552	55,8864722	55,6419877	69
70	58,8284969	58,0317907	57,6412885	57,3837917	70
71	60,7539173	59,9143851	59,5030608	59,2318948	71
72	62,7938237	61,9093977	61,4762493	61,1907572	72
73	64,9558996	64,0247617	63,5689049	63,2685062	73
74	67,2436857	66,2643136	65,7850048	65,4692099	74
75	69,6513924	68,6235531	68,1206647	67,7893848	75

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1927	+3
Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1941 al 1949	+1

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Dal 1950 al 1962	0
Dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1973	-2

## **Sistema Pensione**

### **Regolamento della gestione separata**

- 1) L'Impresa ha istituito una forma di gestione degli investimenti, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, separata ed autonoma da quella delle altre attività dell'Impresa medesima e denominata Sistema Pensione, di seguito chiamata Fondo. Il patrimonio di detto Fondo, esclusivamente dedicato alla gestione delle risorse pertinenti la fase di accumulo delle contribuzioni derivanti dalle adesioni ai Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo - Fondo Pensione istituiti dall'Impresa, non è distraibile dal fine previdenziale al quale è dedicato. La valuta di denominazione del Fondo è l'euro. Le finalità perseguite con la gestione del Fondo sono la conservazione del patrimonio e un suo graduale e costante incremento nel medio/lungo periodo. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una modalità di rivalutazione legata al rendimento del Fondo. La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con la Circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) L'Impresa investe il patrimonio del Fondo, prevalentemente, in Titoli di Stato, in particolare quelli emessi da Stati appartenenti alla zona Euro. La restante parte del patrimonio potrà essere investita in azioni od obbligazioni emesse da società di elevato standing (investment grade), nonché in quote di OICR. L'investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del Gruppo di appartenenza non potrà superare il limite massimo del 20% del patrimonio del Fondo. Le strategie di investimento si basano sull'analisi macroeconomica, ponendo particolare attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria delle principali banche centrali. Per le scelte di investimento della componente azionaria verranno selezionati titoli di società con una strategia industriale orientata a perseguire una redditività ed una crescita superiori alla media dei relativi settori di appartenenza e con un particolare riguardo alla politica di distribuzione dei dividendi. Al Fondo è associato un parametro oggettivo di riferimento, il cosiddetto benchmark. Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici elaborati da soggetti terzi indipendenti, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio. Con riferimento al Fondo, il benchmark è costituito dal tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni. Nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e al fine di ridurre il rischio operativo, l'Impresa ha la facoltà di conferire deleghe gestionali a soggetti autorizzati alla gestione di patrimoni, ma sempre nel rispetto dei criteri di investimento stabiliti dal presente regolamento. In tal caso l'Impresa è sempre direttamente responsabile nei confronti dei contraenti per l'attività di gestione del Fondo.
- 3) La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 27.02.1998 n. 58, la quale attesta

la rispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dall'Impresa sulla base delle riserve matematiche.

- 4) Il rendimento annuo del Fondo, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, vale a dire al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà dell'Impresa. Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre del medesimo anno.
- 5) Il Fondo potrà essere oggetto di fusione con altri fondi istituiti e gestiti dall'Impresa e che abbiano caratteristiche simili, analoghi criteri di gestione e medesime finalità previdenziali. L'Impresa procede alla fusione tra Fondi soltanto per motivi particolari, tra i quali: aumentare l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze organizzative, ridurre eventuali effetti negativi sui contraenti, dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo. L'eventuale fusione sarà, in ogni caso, realizzata in modo tale che il passaggio tra il vecchio ed il nuovo Fondo avvenga senza oneri e spese per i contraenti e senza soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati. L'Impresa si impegna ad informare i contraenti, qualora gli aspetti connessi alla fusione abbiano rilievo per i contraenti medesimi.
- 6) L'Impresa si riserva di apportare al precedente punto 4) quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale e assicurativa.

## **Sistema Futuro**

### **Regolamento della gestione separata**

- 1) L'Impresa ha istituito una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività dell'Impresa, denominata Sistema Futuro, di seguito chiamata Fondo. La valuta di denominazione del Fondo è l'euro. Le finalità perseguite con la gestione del Fondo sono la conservazione del patrimonio e un suo graduale e

- costante incremento nel medio/lungo periodo. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una modalità di rivalutazione legata al rendimento del Fondo. La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con la Circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) L'Impresa investe il patrimonio del Fondo, prevalentemente, in Titoli di Stato, in particolare quelli emessi da Stati appartenenti alla zona Euro. La restante parte del patrimonio potrà essere investita in azioni od obbligazioni emesse da società di elevato standing (investment grade), nonché in quote di OICR. L'investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del Gruppo di appartenenza non potrà superare il limite massimo del 20% del patrimonio del Fondo. Le strategie di investimento si basano sull'analisi macroeconomica, ponendo particolare attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria delle principali banche centrali. Per le scelte di investimento della componente azionaria verranno selezionati titoli di società con una strategia industriale orientata a perseguire una redditività ed una crescita superiori alla media dei relativi settori di appartenenza e con un particolare riguardo alla politica di distribuzione dei dividendi. Nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e al fine di ridurre il rischio operativo, l'Impresa ha la facoltà di conferire deleghe gestionali a soggetti autorizzati alla gestione di patrimoni, ma sempre nel rispetto dei criteri di investimento stabiliti dal presente regolamento. In tal caso l'Impresa è sempre direttamente responsabile nei confronti dei contraenti per l'attività di gestione del Fondo.
  - 3) La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 27.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dall'Impresa sulla base delle riserve matematiche.
  - 4) Il rendimento annuo del Fondo, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, vale a dire al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà dell'Impresa. Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre del medesimo anno.
  - 5) Il Fondo potrà essere fuso con altri fondi istituiti e gestiti dall'Impresa e che abbiano caratteristiche simili e analoghi criteri di gestione. L'Impresa procede alla fusione tra Fondi soltanto per motivi particolari, tra i quali: aumentare l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze organizzative, ridurre eventuali effetti negativi sui contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo. L'eventuale fusione sarà, in ogni caso, realizzata in modo tale che il passaggio tra il vecchio ed il nuovo Fondo avvenga senza oneri e spese per i contraenti e senza soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati. L'Impresa si impegna ad informare i contraenti, qualora gli aspetti connessi alla fusione abbiano rilievo per i contraenti medesimi.
  - 6) L'Impresa si riserva di apportare al precedente punto 4) quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale e assicurativa.

PAGINA NON UTILIZZABILE

# Allegato A

**Documentazione da allegare alle richieste di pagamento inviate a Zurich Life and Pensions S.p.A.**

*Il presente allegato costituisce parte integrante delle condizioni generali di contratto di Futuro Pensione.*

Per agevolare l'invio delle richieste, sono disponibili e possono essere richiesti i fac-simile di domanda:

- presso Zurich Life and Pensions S.p.A. - Operations Vita - Ufficio Post vendita e Liquidazioni - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Italia;
- sul sito internet dell'Impresa [www.zurichlifeandpensions.it](http://www.zurichlifeandpensions.it);
- presso la rete dei promotori finanziari Finanza & Futuro Banca S.p.A..

**L'elenco di seguito riportato dei documenti da allegare a ciascuna richiesta di pagamento inviata all'Impresa è da ritenersi meramente esemplificativo, ma non esaustivo.**

## **A) Recesso dal Contratto**

- Originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dall'aderente;
- Originale di polizza, ed eventuali appendici, o dichiarazione di smarrimento.

## **B) Riscatto totale o parziale**

- Originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dall'aderente, indicando la motivazione;
- Originale di polizza, ed eventuali appendici, o dichiarazione di smarrimento;
- Attestazione relativa alla cessazione dell'attività lavorativa rilasciata dal datore di lavoro, ovvero altra idonea documentazione comprovante il diritto di riscatto;
- Denuncia firmata dall'aderente dei premi non dedotti o dei premi che non dedurrà in sede di dichiarazione dei redditi.

## **C) Anticipazione dovuta a:**

- 1) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile;
  - 2) interventi di recupero del patrimonio edilizio, relativamente alla prima casa di abitazione;
  - 3) spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
- Originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dall'aderente;
  - Decreto del giudice tutelare, se l'aderente è minorenne, che autorizzi il tutore curatore a riscuotere la somma spettante con espresso esonero per la Compagnia da ogni responsabilità in ordine di pagamento nonché al suo eventuale reimpiego;
  - Attestazione delle spese sanitarie con relativa

documentazione medica, dell'acquisto della prima casa di abitazione (atto notarile), delle spese per interventi di ristrutturazione della prima casa, come previsto dal Decreto;

- Denuncia firmata dall'aderente dei premi non dedotti o dei premi che non dedurrà in sede di dichiarazione dei redditi.

## **D) Trasferimento ad altra forma previdenziale**

- Originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dall'aderente;
- Originale di polizza, ed eventuali appendici, o dichiarazione di smarrimento;
- Denuncia firmata dall'aderente dei premi non dedotti o dei premi che non dedurrà in sede di dichiarazione dei redditi.

## **E) Prestazione in forma di rendita o rendita certa**

- Originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dall'aderente, indicando, per l'opzione di rendita certa, il beneficiario in caso di morte dell'aderente;
- Copia di documento di identità dell'aderente;
- Certificato di esistenza in vita dell'aderente (non necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza del soggetto incaricato del collocamento);
- Idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza;
- Denuncia firmata dall'aderente dei premi non dedotti o dei premi che non dedurrà in sede di dichiarazione dei redditi.

## **F) Prestazione in forma di rendita reversibile**

- Originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dall'aderente e dalreversionario;
- Copia di documento di identità dell'aderente;
- Certificato di esistenza in vita dell'aderente (non necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza del soggetto incaricato del collocamento);
- Copia di documento di identità del reversionario;
- Certificato di esistenza in vita del reversionario (non necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza del soggetto incaricato del collocamento);
- Idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza;
- Denuncia firmata dall'aderente dei premi non dedotti o dei premi che non dedurrà in sede di dichiarazione dei redditi.
- Lettera informativa e consenso ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n.196 (Codice Privacy) del Reversionario.

## **G) Prestazione in forma di capitale**

- Originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dall'aderente;
- Certificato di esistenza in vita dell'aderente (non

- necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza del soggetto incaricato del collocamento);
- Originale di polizza o dichiarazione di smarrimento della stessa;
  - Idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza;
  - Denuncia firmata dall'aderente dei premi non dedotti o dei premi che non dedurrà in sede di dichiarazione dei redditi.

#### **H) Prestazione in forma di capitale entro il limite del 50%**

- Originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dall'aderente;
- Certificato di esistenza in vita dell'aderente (non necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza del soggetto incaricato del collocamento);
- Idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza;
- Denuncia firmata dall'aderente dei premi non dedotti o dei premi che non dedurrà in sede di dichiarazione dei redditi.

#### **I) Decesso dell'aderente prima dell'accesso alla prestazione**

- Originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dagli aventi diritto;
- Originale di polizza o dichiarazione di smarrimento della stessa;

- Certificato di morte dell'aderente rilasciato dalle competenti autorità;
- Atto di notorietà redatto dinanzi all'Autorità Comunale, al Cancelliere del Tribunale o ad un Notaio, previo giuramento di testimoni, dove è indicato se l'aderente abbia lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, quali siano eventualmente i beneficiari, la loro età e capacità di agire. In caso di esistenza di testamento, l'atto notorio deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido. Qualora non esista testamento, nell'atto di notorietà andranno specificati gli eredi legittimi, indicandone le generalità, l'età e la capacità di agire;
- In caso di testamento valido, copia conforme all'originale completata dal relativo verbale di pubblicazione redatto da un Notaio;
- In caso di beneficiari minori di età, interdetti o inabilitati, Decreto del giudice tutelare che autorizzi il tutore/curatore a riscuotere la somma spettante con espresso esonero per la Compagnia da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché al suo eventuale reimpiego, che autorizzi il tutore/curatore a riscuotere la somma spettante con espresso esonero per la Compagnia da ogni responsabilità in ordine di pagamento nonché al suo eventuale reimpiego;
- Dati anagrafici beneficiari caso morte;
- Lettera informativa e consenso ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n.196 (Codice Privacy) dei beneficiari caso morte.

PAGINA NON UTILIZZABILE

PAGINA NON UTILIZZABILE

**Zurich Life and Pensions S.p.A.**

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A.

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia

Telefono +39.025966.1 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 40.500.000 i.v.

Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00100

ed appartenente al Gruppo Zurich Italia,

iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2

P. IVA/C.F./R.I. Milano 09893370156

Imp. aut. con D.M. 1.10.1991 (G.U.14/10/1991 n. 241)

[www.zurichlifeandpensions.it](http://www.zurichlifeandpensions.it)



*Because change happenz™*